



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 24/D

Protocollo: 9512

Roma, 10 agosto 2007

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta
collaborazione del Direttore
SEDE

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso
SEDE

All' Area Centrale Personale e
Organizzazione
SEDE

All' Area Verifiche e controlli
tributi doganali e accise –
Laboratori Chimici
SEDE

All' Area Centrale Relazione
Internazionali
SEDE

All' Area Amministrazione e
Finanza
SEDE

A tutti gli Uffici
dell' Area Gestione Tributi
SEDE

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
SEDE

OGGETTO: “Statuto del contribuente”- Art. 11 della Legge 212/2000 e Regolamento di attuazione adottato con Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001. Circolare 25/D del 19 giugno 2001- Diritto di interpello – Monitoraggio delle decisioni assunte in sede locale.

Premessa

Con circolare 25/D del 19 giugno 2001, sono state impartite le istruzioni per una corretta applicazione dell’istituto dell’interpello del contribuente, introdotto dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei settori di competenza di questa Agenzia.

In considerazione del periodo trascorso e delle esperienze maturate in sede di applicazione dell’istituto in questione, è emersa la necessità di fornire ulteriori istruzioni ad integrazione di quelle già diramate con la succitata circolare 25/D, soprattutto al fine di consentire il puntuale monitoraggio e l’adeguata pubblicità delle decisioni adottate dall’Agenzia.

Il monitoraggio, strumentale al coordinamento tra i vari uffici dislocati sul territorio nazionale, assicura infatti la necessaria uniformità delle decisioni e consente l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi .

La maggior diffusione delle risposte fornite agli operatori in sede di interpello, d’altra parte, limitando il riproporsi di questioni già poste in precedenza, genera il duplice effetto positivo di far conoscere all’utenza l’orientamento dell’Agenzia su questioni già trattate e, nel contempo, di evitare agli uffici di dover dare risposte di carattere “seriale”.

Si tratta dunque di adempimenti che facilitano l'attività degli operatori, semplificandola e, nello stesso tempo, rendono maggiormente trasparente, efficace ed efficiente l'operato dell'Agenzia.

? ?
?

1) Monitoraggio

Le direzioni regionali, come tra l'altro già stabilito nella citata circolare 25/D, dovranno trasmettere all'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine, con la massima tempestività, le istanze di interpello proposte dagli operatori, onde permettere al predetto Ufficio l'assunzione in carico delle medesime istanze ai fini del monitoraggio del loro "iter".

Con analoga tempestività dovranno operare le direzioni regionali nell'inviare al predetto Ufficio le decisioni adottate, nell'ambito della propria specifica competenza, in merito agli interPELLI proposti.

L'Area Gestione Tributi - Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine-, ricevuta tutta la documentazione, controllerà che la richiesta sia stata correttamente inquadrata tra le istanze di interpello e, in caso di pronuncia di inammissibilità, verificherà l'esistenza dei presupposti della stessa pronuncia.

In ogni caso, l'Ufficio in questione trasmetterà copia dell'istanza e della decisione assunta dalla direzione regionale all'ufficio dell'Area gestione Tributi o all'ufficio di altra area centrale, competente nel merito della questione trattata, perché esamini il carteggio e faccia conoscere il proprio avviso sulla decisione assunta.

Successivamente, l'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti - Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine - , con la massima tempestività e comunque non oltre 120 giorni dalla ricezione della decisione, comunicherà alla direzione regionale interessata l'eventuale diverso avviso espresso dagli uffici centrali sulla pronuncia resa in sede di interpello, specificandone le ragioni, in modo che la posizione espressa dalla struttura centrale possa

contribuire all'eventuale rettifica da parte della competente direzione regionale della decisione assunta e comunque, in ogni caso, costituire orientamento per i casi futuri.

Nell'eventualità in cui, invece, il suddetto termine decorra senza che la menzionata Area Centrale abbia fatto conoscere il proprio diverso avviso, la decisione adottata dalla direzione regionale s'intenderà condivisa.

? ?
 ?

2) Pubblicazione

Alla scadenza del periodo di 120 giorni, l' Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine adoterà ogni utile iniziativa per la pubblicazione in estratto sul sito "internet" di questa Agenzia della decisione assunta dalla direzione regionale interpellata, nell'ambito della propria specifica ed esclusiva competenza, nonché dell'eventuale diverso avviso espresso dalla competente struttura centrale, per un necessario orientamento futuro delle altre direzioni regionali.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di portare il contenuto della presente a conoscenza dei dipendenti uffici.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter de Santis